

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 16 (sedici) del mese di luglio in Biella, Via Garibaldi n. 2/a alle ore diciassette e minuti trentacinque.

Innanzi a me Notaio Paolo Bilotti, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, con capoluogo a Biella città di mia residenza

Si è costituita

CAUCINO ELENA, nata a Ronco Biellese (BI) il 6 agosto 1952, residente a Ronco Biellese (BI), via XXVII Agosto 1944 n. 22, pensionata, Codice Fiscale CCN LNE 52M46 H538A. .

Cittadina italiana della cui identità personale io Notaio sono certo.

La medesima, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo (avente anche la carica di Tesoriere) del "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Onlus", con sede in Biella, (BI) Via Don Minzoni n. 2B, codice fiscale 90018200023, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo si è riunita l'assemblea dei soci della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie adottate anche ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

La stessa signora CAUCINO ELENA invita me Notaio a redigere il verbale della presente assemblea. Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale la signora CAUCINO

REGISTRATO A *BIELLA*
addi *20-07-2019*
n. *3988* Atti *AT*



ELENA come innanzi costituita.

La medesima constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante raccomandate a mano e mail consegnate tra le date del 28 giugno 2019 ed il 3 luglio 2019 (come da elenchi e ricevute conservati agli atti dell'associazione);
- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;
- che, in seconda convocazione, sono presenti, in proprio o per delega, numero 21 (ventuno) associati su 37 (trentasette) associati iscritti;
- è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di sè medesima e dei signori Soggetto Mario, Perino Mantello Roberta, Landone Gabriella, Pozzi Luivi e Savina Carla mentre è assente giustificata Buzio Oriana;
- tutti i presenti si dichiarano edotti degli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara

che la presente assemblea è validamente costituita.

Il presidente illustra all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore per poter essere iscritto nella sezione del Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) a cui in effetti l'ente appartiene in quanto persegue finalità di utilità sociale in forma di azione volontaria. La convocazione dell'assemblea presso il Notaio è finalizzata ad effettuare tutti gli adempimenti per l'acquisizione della Personalità Giuridica in modo che l'Associazione possa avere un'autonomia patrimoniale e chiede all'assemblea di esprimersi in proposito.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare lo statuto sociale aggiornato ed adeguato a quanto previsto per gli Enti del III Settore che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla costituita;
- di dare mandato all'Amministratore affinché provveda a fare richiesta di acquisizione della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Il costituito dichiara di essere edotto che il Notaio rogante il presente atto è titolare dei dati personali contenuti nel presente atto in forza dell'Autorizzazione n. 4 del 12 dicembre 2013 da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Per il presente atto l'imposta di bollo viene assolta ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002 n. 217, emanato in attuazione dell'art. 3 comma 13 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.



E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia in pagine due e righe venti di fogli uno e ne ho dato lettura alla costituita che lo ha approvato e con me Notaio sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti.

F.TI: CAUCINO ELENA, BILOTTI PAOLO NOTAIO

STATUTO ODV

ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento - Sede – Durata – Ambito territoriale

E' costituita l'associazione denominata: **“CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di BIELLA ODV”**, siglabile **“CAV BIELLA ODV”** da qui in avanti nominata **“Associazione”**, che aderisce con vincolo federativo al **“Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia” (MpVI)** e alla sua articolazione regionale.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di BIELLA all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Provincia di BIELLA.

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro – Risorse - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,



avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi spese per accoglienza, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali

rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 3

Scopo – Finalità – Attività

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal



costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che le-
gittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della
vita umana.

L'Associazione si propone inoltre di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la
cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servi-
re allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con
bambini;
- promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di
favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione re-
sponsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in colla-
borazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tute-
la della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla
mentalità contraccettiva dominante;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazio-
ne di sofferenza a seguito di un aborto;
- operare per contrastare, con azioni positive e di promozione della cultura
della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, spe-
cialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima
della nascita o sofferente e terminale.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via
esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui al-
l'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

1. interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso case di accoglienza o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, creando premesse concrete affinché ogni vita iniziata possa essere accolta, rendendo effettiva la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (lett. a, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

2. prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni) (lett. c, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di de-



- naro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio (lett. u, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
4. educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento (lett. d, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
 5. formazione universitaria e post-universitaria (lett. g, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017) e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione (lett. l, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
 6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
 7. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli (lett. r, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
 8. promozione della cultura della pace tra i popoli e della nonviolenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana (lett. v, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
 9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
 10. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione

(lett. z, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017).

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

ARTICOLO 4



Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate “Centro di aiuto alla vita”, “Servizio di aiuto alla vita”, “Movimento per la Vita”, “Movit”, o con altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'Associazione si impegna a diffondere il periodico del Movimento per la Vita Italiano – MpVI tra i suoi associati

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
 - risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
 - tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano - MpVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale;
- versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI un contributo annuale nella

misura fissata di volta in volta dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale;

- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili a livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.



ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora

la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

ARTICOLO 7

Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà la decadenza automatica dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro



degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

ARTICOLO 8

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente nonché l'eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica [ovvero messaggio telefonico (whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione en-

tro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);
- f) approva eventuali Regolamenti;
- g) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.



Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente, Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

E' convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle



scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;

c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;

d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;

e) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;

f) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11

Presidente – Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 12

Organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

ARTICOLO 13

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuare il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo

associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 15

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 16

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.

F.TI: CAUCINO ELENA, BILOTTI PAOLO NOTAIO



N. 212.100 Repertorio

N. 8.403 Raccolta

Costituzione di associazione

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantadue addì diciotto del mese di giugno, a Biella in Via Repubblica, 39 nello Studio del Notaio Tavolaccini Dottor Paolo.

Avanti a me Tavolaccini Dottor Paolo Notaio in Biella iscritto presso il Collegio Notarile di Biella, senza l'assistenza dei testimoni per espressa concorde rinuncia fattavi dalle parti aventi i requisiti di Legge con il mio consenso.

Sono presenti le Signore:


- BRIGNONE Gemma, nata a Milano il 23 febbraio 1934 e residente a Pollone 13057 Via De Agostini, 11, pensionata, codice fiscale n. BRG GMM 34B63 F205L

- GERMANETTI Alda, nata a Tollegno il 26 febbraio 1938 e residente a Ponderano 13058 Via Gramsci, 8, codice fiscale n. GRM LDA 38B66 L193B

- PADULAZZI Angela, nata a Biella il 03 settembre 1937 e residente a Biella 13051 Via Italia, 23, casalinga, codice fiscale n. PDL NGL 37P43 A859S


- CAUCINO Elena, nata a Ronco Biellese il 06 agosto 1952 e residente a Biella 13051 Viale Maccalè, 68, impiegata, codice fiscale n. CCN LNE 52M46 H538A

- CODA Bianca, nata a Biella l'11 marzo 1925 e residente a Biella 13051 Via Torino, 26, pensionata,



~~617192~~ 102000
2346
A

codice fiscale n. CDO BMC 25C51 A859D	in aggi
dette comparenti della cui personale identità sono io Notaio	ne fanno
personalmente certo, con il presente atto convengono e stipu-	e MAGLIO
lano quanto segue:	L'Associ
Viene costituita tra essi una associazione denominata "CENTRO	to costi
AIUTO ALLA VITA" con sede in Biella Via Marconi, 15.	grante,
Vengono nominati per il periodo 1992/1995 i seguenti membri	provare
del Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:	ra.
- BRIGNONE Gemma	I compar
- GERMANETTI Alda	volontar
- PADULAZZI Angela	pertanto
- CODA Bianca	e riport
- GARELLA Bianca	suddetta
- CAUCINO Elena	democrat
- LAMANTIA Renata	delle c
- MAGLIOLA Andrea	zioni fo
- VALENTINI Renata	sclosure
- GIBERTONI Elisabetta	Richies
Viene nominata una giunta esecutiva costituenti dalle seguen-	parti l
ti persone:	scrivon
- BRIGNONE Gemma Presidente dell'Associazione	Scritto
- GERMANETTI Alda Segretaria dell'Associazione	glio.
- PADULAZZI Angela Tesoriere	F.to CO
- VALENTINI Renata e MAGLIOLA Andrea membri	BR
I comparenti nominano inoltre membri della Giunta esecutiva,	PA



io in aggiunta al Presidente, al Segretario e al Tesoriere, che
u- ne fanno parte a norma di Statuto, i Signori VALENTINI Renata
e MAGLIOLA Andrea.

RO L'Associazione è retta dallo Statuto allegato al presente at-
to costitutivo sotto la lettera "A", di cui forma parte inte-
grante, statuto che le parti dichiarano di conoscere e di ap-
si approvare integralmente, esonerando me Notaio dal darne lettu-
ra.

I componenti dichiarano che l'Associazione svolge attività di
volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e che
pertanto si intendono accettati nel presente atto costitutivo
e riportati nello Statuto, tutti i requisiti previsti dalla
suddetta Legge, in particolare l'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità
delle cariche associative nonché la gratuità delle presta-
zioni fornite dagli aderenti; i criteri di ammissione e di e-
sclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Richiesto ho io Notaio ricevuto questo atto che leggo alle
parti le quali approvando e confermando con me qui si sotto-
scrivono.

Scritto da persona di mia fiducia su tre facciate di un fo-
glio.

F.to CODA Bianca

BRIGNONE Gemma

PADULAZZI Angela



GERMANETTI Alda

CAUCINO Elena

TAVOLACCINI Dottor Paolo - Notaio

art.1)

un'assoc

solidari

L'Associ

1)la ria

nella 1

sostene

tutte

sino al

2)contr

sosteni

donne

indesid

3) real

vita un

4)favor

nei con

di esse

art 2)L

non ha

forma,

riveste

gratuit

scopi,

STATUTO

art.1) Sotto la denominazione "CENTRO AIUTO ALLA VITA" è costituita un'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, ma di solidarietà, che fissa la sua sede legale in Biella - via Marconi 15

L'Associazione ha come scopo:

1) la riaffermazione nella società civile, nelle istituzioni, nella legislazione, del diritto - dovere del cittadino di sostenere e difendere la vita umana sin dal concepimento, in tutte le sue esigenze, e in tutto l'arco del suo sviluppo, sino al suo compimento naturale;

2) contribuire con l'impegno personale dei soci e dei sostenitori, ad aiutare con ogni mezzo, le famiglie e le donne a portare a termine le gravidanze inaspettate, indesiderate o a rischio;

3) realizzare e promuovere ogni forma di solidarietà per la vita umana, nascente, sofferente e morente.

4) favorire e sostenere ogni forma di obiezione di coscienza nei confronti di qualunque legge che consenta l'eliminazione di esseri umani anticipandone la morte naturale.

art 2) L'associazione, apartitica, ha struttura democratica, non ha fini di lucro, non distribuisce utili sotto qualsiasi forma, e non retribuisce in alcun modo le persone che rivestono cariche sociali, persone che pertanto svolgono gratuitamente la loro opera. L'associazione, dati i suoi scopi, ha durata illimitata.

Frances Code
Gemma Bispo
Angela Padua
Gloria Fumant
Elva Conca



art. 3) Possono far parte dell'associazione tutte quelle persone che aderiscono agli ideali ed obiettivi fissati nell'art.1 e che intendono collaborare al raggiungimento delle finalità proprie dell'associazione, previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione stessa.

art.4 I soci si suddividono in due categorie:

- soci effettivi, cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, o che abbiano rivestito una carica sociale dalla costituzione dell'Associazione o che successivamente abbiano ottenuto dalla Giunta esecutiva di entrare a far parte attivamente dell'Associazione stessa condividendone i principi e gli ideali;

- soci collaboratori: sono tutti coloro che decidono liberamente di donare disponibilità materiali, spirituali, culturali, lavorative a favore degli scopi dell'Associazione.

art.5 Sono organi dell'Associazione:

-l'Assemblea generale costituita dai soci effettivi;

-il Consiglio Direttivo;

-la Giunta esecutiva;

-il Presidente;

-il Segretario;

-il Tesoriere.

E' facoltà dell'Assemblea nominare un collegio di revisori.

Tutte le cariche hanno durata triennale e le persone che le

Francesca Cole

Giuseppina Arifione

Angela Paduozzi

Alede fu

Stem Carr



ricoprono sono rieleggibili.

art.6)L'Assemblea generale ordinaria, costituita dai soci effettivi, deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta.

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti e le delibere sono valide se assunte a maggioranza relativa dei presenti mentre è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci effettivi per apportare modifiche al presente statuto.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata per:

- 1)approvare la relazione annuale ed il rendiconto;
- 2)nominare il Consiglio direttivo;
- 3)modificare lo Statuto;
- 4)stabilire l'entità della quota associativa.

art.7)Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal dal Segretario, dal Tesoriere da altri dodici soci effettivi ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio collabora alla stesura del programma annuale ed alla definizione delle direttive generali dell'associazione.

Elegge al suo interno, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri due membri che, unitamente al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere formano la Giunta esecutiva.


La Giunta esecutiva ha la funzione di realizzare concretamente il programma annuale e deliberare l'ammissione dei nuovi soci.

Frances Code
Genova Brignone

Angela Padulzzi

Alde F...

Alm...



Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma per iniziativa del Presidente almeno una volta al trimestre.

Nel caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere, subentrerà, nel Consiglio o nella Giunta, il primo dei non eletti in occasione delle votazioni, e così successivamente sino alla copertura di tutte le cariche rimaste vacanti.

art. 8) Al Presidente spetta la rappresentanza della Associazione ed a lui spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione.

Per le delibere concernenti la straordinaria amministrazione sarà necessaria la delibera a maggioranza del Consiglio esecutivo.

Il Presidente potrà delegare in tutto od in parte i poteri riconosciutigli dal presente statuto a membri della Giunta esecutiva.

art.9) Il Segretario collabora con il Presidente per la gestione ordinaria dell'Associazione e svolge pertanto le funzioni necessarie a tale scopo. Al Segretario compete pertanto la tenuta dei verbali, i rapporti con i consulenti ed i fornitori, nonché, in aiuto al Presidente, il coordinamento dell'attività associativa e i rapporti con le altre associazioni di volontariato.

art.10 Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei conti, dei pagamenti e degli incassi. Sostituisce il Segretario in caso di impedimento di questi.

Frances Coale

Genova Ruffini

Angela Padulzzi

Alba

Stefano



art.11 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da erogazioni, donazioni o lasciti.

Le somme di denaro verranno depositate su conti correnti intestati all'Associazione.

art.12 L'Associazione non prevede finalità di lucro e i proventi che derivassero eventualmente da future attività commerciali accessorie saranno utilizzati per le finalità descritte o destinate, in caso di scioglimento dell'Associazione, unitamente ai fondi residui, ad associazioni similari o alla Caritas diocesana.

art.13) L'anno associativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo verranno predisposti dal Presidente e dal Tesoriere il bilancio annuale e la relazione sull'attività che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile.

art.14) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed incompatibilità.

L'incompatibilità viene sancita dall'assemblea dei soci effettivi con decisione insindacabile.

La giunta esecutiva delibera l'ammissione dei nuovi soci ed in caso di rifiuto non è tenuta a motivare la sua decisione.

art.15) Le entrate dell'Associazione sono costituite:


Francesca Coda

Genova Bisposu

Angela Paduella

Aloisio

Alan



- 1) dalle quote sociali dei soci effettivi nella misura stabilita dall'Assemblea;
- 2) da offerte e contributi sia pubblici che privati;
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

art.16) Tutte le decisioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio esecutivo che riguardano gli affari di straordinaria amministrazione devono essere verbalizzate in apposito libro vidimato da Notaio.

art.17 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia. L'Associazione svolge attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266 e pertanto si intendono accettati e riportati nello Statuto, tutti i requisiti previsti dalla suddetta legge, in particolare l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. L'associazione si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla suddetta legge per l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Volontariato.

Primo Code
Giuseppe Bignone

Angela Padulisi

Alde ...
...





17 LUG. 1992

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Etelia,